



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno VI N. 3 – nuova serie

27 dicembre 2011

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

Dopo l'Epifania ... tutti i contratti andranno via

LA CRESCITA E L'ARABA FENICE

di Gaetano Veneto*

Mentre lo *spread* vola come la Befana cavalcando una scopa che rischierà di ramazzare gli ultimi risparmi non ancora spesi nei miseri saldi del prossimo 2012, finalmente capiamo (ma veramente non lo sapevamo?) perché la disoccupazione nel nostro Paese è stata rappresentata da incoscienti (o astuti?) uomini politici e ministri, sempre in calo, fino a raggiungere, a loro parere, tassi inferiori a quelli statunitensi.

In realtà tutti si sono stancati di cercare lavoro - o meglio di chiederlo iscrivendosi in liste pubbliche, avendo perso la fiducia nei meccanismi di avviamento al lavoro - e, più in generale, nella possibilità di ottenere questo diritto primario sancito dagli artt. 1 e 4 della Costituzione: il lavoro fondamentale base per un vivere civile e degno di sentirsi partecipi di una comunità sempre più ricca di valori.

Sono dati di questi giorni quelli che ci riferiscono di oltre un milione e mezzo di persone demotivate che non cercano più nemmeno di attingere a potenziali occasioni di lavoro.

All'interno di questo dato globale, disaggregando alcune variabili, si scopre che un giovane su tre, tra i 14 e 25 anni di età, non ha lavoro né lo cerca

nel nostro paese. Se poi si va ancor più nello specifico si scopre che nel Mezzogiorno quasi la metà dei giovani non hanno o non cerca lavoro e infine, se si guarda alle donne il dato supera il 56%, con tutte le conseguenze laceranti sul piano morale e della dignità sociale.

Per chiudere questa amara premessa, auspicando che l'Anno che verrà ed il Governo tecno-politico a termine ... prolungato aprano, sia pur timidamente, nuove e diverse prospettive, possiamo prendere finalmente piena coscienza di una pesante disoccupazione, che certamente è l'altra faccia della medaglia di un Paese in piena crisi economica e sociale e, almeno per ora, senza chiarezza in prossime prospettive di crescita e connessa ripresa.

È questa la ragione della continua crescita dello *spread*, se non l'unica, la maggiore, accentuata dalla selvaggia speculazione finanziaria internazionale contro la quale certamente una unione europea, tutt'altro che ... unita per strategie e programmi, non sa e non può approntare adeguate contromisure.

In questo quadro a tinte un po' fosche si inserisce un dibattito che, parafrasando il grande Flaiano, se non fosse insieme incolto e tragico, ben potrebbe essere definito ridicolo. È il dibattito sul nuovo "Contratto di lavoro". Giuristi, economisti, sociologi e politici, Governo, sindacati e Confindustria presentano volta a volta nuove ipotesi sulla riforma del contratto di lavoro, ipotizzando modelli contrattuali dalle più originali definizioni.

Così si legge di contratto di

prossimità, di contratto unico e addirittura di un "contratto prevalente" (ma su chi e su cosa?), ipotizzando addirittura periodi di prova fino a tre anni perfino rinnovabili. Il tutto poi si intreccia con un sorprendente rilancio sulla discussione sull'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, così da rafforzare, se ce ne fosse bisogno la sfiducia verso il lavoro e la possibilità di ottenerlo cui prima si è fatto cenno.

Se la disoccupazione è ben superiore al 10% e se oltre un milione e mezzo di cittadini non è più nemmeno interessato a cercar lavoro non sarebbe forse meglio ribaltare il discorso concentrando tutto il nostro interesse sui modelli di crescita dell'economia e del mercato e, finalmente, come si è fatto in Germania e in Francia appunto, negli ultimi anni, orientando un rilancio della spesa pubblica, non tanto incrementando la stessa ma riequilibrandola, riducendo ad esempio la spesa nel settore pubblico, in particolare la P.A. e rafforzando una meritevole, se pur ancor limitata e timida, battaglia all'evasione che rimpingui le casse dello Stato permettendogli di riaprire i rubinetti della spesa?

continua a pagina 11

SOMMARIO

- 2** Modifiche al Codice deontologico forense
- 3** Amianto e marittimi
- 5** Mediazione obbligatoria
- 6** Autovelox e taratura
- 9** Diritto al reddito

Quali liberalizzazioni?

di Antonio Belsito

Dopo l'approvazione del decreto "Monti" si continua a parlare di liberalizzazioni di tutte le professioni, ma come al solito, si interviene sulle attività dei commercianti e sulla professione forense priva di difese

Ancora una volta per risolvere la crisi economica si parla - e potremmo dire a giusta ragione - della liberalizzazione di tutte le attività professionali e commerciali.

Sostanzialmente però il Governo Monti (come i precedenti) trova innanzitutto più semplice liberalizzare la professione forense sulla quale non sorgono contrasti di alcun genere.

Resta il fatto che se il concetto di liberalizzazione si concretizza nell'annullare le regole, consentendo di agire con piena disinvoltura, non si rende un servizio ad una collettività civile e democratica.

La professione forense attraversa un gravissimo momento di crisi in cui l'attività "artigianale" espletata da un diligente avvocato, che segue uno per uno i propri assistiti, risulterebbe superata e travolta da una attività in forma "industriale" - quasi in serie - completamente avulsa e scevra dai principi che per lungo tempo hanno regolato l'espletamento dell'attività forense.

continua a pagina 11


La Redazione de la bilancia
augura
Buon Anno



* Professore ordinario di Diritto del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari

Modifiche al Codice deontologico forense

Rapporto tra professione forense e attività di mediazione: dovere di competenza ed obblighi di imparzialità, indipendenza e neutralità



Il rapporto tra la professione forense e l'attività di mediazione nonché la tematica deontologica che lo sottende è stato oggetto di interesse da parte del Consiglio nazionale forense che, nella seduta del 15 luglio scorso, ha apportato delle modifiche al Codice deontologico forense al fine di adeguare il medesimo alla normativa in tema di mediazione introdotta con il D.lgs. n. 28 del 4.03.2010.

Le modifiche hanno riguardato gli artt. 16 sul "Dovere di evitare incompatibilità" e 54 sui "Rapporti con arbitri e consulenti tecnici" e l'introduzione dell'art. 55-bis, intitolato "Mediazione".

Quest'ultimo articolo dispone che: "l'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice".

La suddetta previsione, tuttavia, lasciando al professionista la valutazione del possibile contrasto tra quanto stabilito dalle norme deontologiche e la normativa in tema di mediazione ed, in particolare, i regolamenti degli organismi accreditati, espone lo stesso al rischio di subire eventuali procedimenti disciplinari nel caso in cui aderisca ad un organismo il cui regolamento sia ritenuto contrastante con le norme del codice deontologico forense.

Tale profilo è complementare a quello della competenza richiesta al professionista nell'esercizio della attività di mediazione.

Infatti se, da un lato, l'art. 55-bis prevede che "l'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza" dall'altro l'art. 7 del D.M. n. 145/2011 demanda ai regolamenti degli organismi di mediazione i "criteri *inderogabili* per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta".

E' altresì complementare con il profilo della incom-

patibilità che vieta al legale di assumere la funzione di mediatore nei casi in cui "abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti" ovvero "quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professioni stadi lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali" nonché nelle cause in cui ci sia stata la ricusazione di un arbitro.

Anche in questo caso quanto stabilito dal Codice deontologico forense appare in contrasto con le norme del D.lgs. n. 28/2010 in tema di imparzialità del mediatore nonché con quelle del D.M. 180/2010 il cui art. 7, comma 3, affida ai regolamenti degli organismi di mediazione la determinazione delle cause di compatibilità allo svolgimento dell'incarico mediatorio.

Un terzo profilo di complementarietà attiene alla inibizione all'avvocato che abbia svolto le funzioni di mediatore di avere rapporti professionali con una delle parti coinvolte nella mediazione nei casi in cui "non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento" ovvero "se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quella del procedimento stesso". Tale divieto è esteso anche "ai professionisti soci, associati o che esercitano negli stessi locali".

Il problema che in questo caso emerge riguarda la tutela dei dati personali ed i conseguenti obblighi di riservatezza dettati dall'art. 9 del D.lgs. n. 28/2010 in quanto la norma deontologica presuppone la trasmissione dei dati relativi alle

parti della mediazione trattata dal professionista, ai soci ed agli associati del mediatore, nonché ai colleghi di studio con i quali condivide i locali.

Non minore rilevanza assume il divieto deontologico per l'avvocato di "consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio" o che lo stesso "abbia sede presso l'organismo di mediazione".

Seppur tale previsione è finalizzata a preservare l'imparzialità del mediatore ed evitare possibili commistioni tra la sede del professionista legale e quella dell'organismo di mediazione, la stessa appare alquanto più rigida rispetto alla soluzione data dall'art. 4, comma 2, del D.M. 180/2010 che consente, previa autorizzazione del ministero della Giustizia la possibilità di svolgere le mediazioni anche in sedi diverse da quelle legali.

Infine le ulteriori modifiche al Codice deontologico forense, che hanno riguardato gli artt. 16 e 54, sono state sottese unicamente a dare rilievo ai rapporti professionali ed a quelli con gli arbitri e consulenti tecnici con riferimento all'attività di mediazione, lasciando immutati i profili deontologici del legale che assiste la parte nel procedimento di mediazione, valendo per quest'ultimo, secondo quanto riferito dal Presidente del CNF Guido Alpa, "l'applicazione delle attuali e vigenti regole deontologiche proprie dell'attività professionale in genere".

Daniela Cervellera

L'EDITRICE
Industria Grafica Editoriale
● ● ● ● ● offset & digitale

Sede legale e stabilimento: Zona ASI - S.S. 16 Km. 684 - 71122 Foggia
Tel. 0881.310663-4 Fax 0881.310665
E-mail: offset@leditrice.it - Part. Iva 05274390719

Il P.M. di Torino procede nell'indagine su 12 ex Capi di Stato Maggiore

AMIANTO E MARITTIMI

Lo scorso 5 settembre il pubblico ministero della Procura di Torino ha confermato l'iscrizione nel registro degli indagati di alcuni membri di vertice delle Forze Armate e Capi di Stato Maggiore, in servizio fino alla fine degli anni novanta.

Le ipotesi di reato prospettate dal P.M. sono disastro colposo ed omissione dolosa di cautele antinfortunistiche che avrebbero provocato la morte di 223 marittimi per mesotelioma pleurico e peritoneale riconducibile all'esposizione prolungata all'amianto sulle navi della Marina militare.

Gli elementi probatori sin ora raccolti negli oltre due anni d'indagine, conducono ad ipotizzare che i marittimi fossero stati esposti alle fibre di amianto presenti in macchinari, tubature e cabine nelle navi, poiché i rivestimenti delle imbarcazioni contenevano il minerale tossico, sia in forma pura che impastato con altro materiale.

Quanto detto diviene ancor più allarmante se si pensa che stime recenti attestano che in Italia vi sarebbero ancora circa 23 milioni di tonnellate di composti contenenti amianto, pur essendone vietato l'uso dal 1992.

Le attività d'indagine hanno ripercorso sia la storia clinica che professionale dei marittimi e gli esiti raggiunti evidenziano che sarebbero stati esposti alle fibre d'amianto soggetti appartenenti a molteplici categorie professionali, quali fuochisti, motoristi, caldaisti e, in particolare, chi prestava servizio vicino alle centrali termiche delle imbarcazioni che avevano coibentazioni in amianto, senza contare tutti coloro che vi hanno semplicemente svolto il servizio di leva militare. Il quadro delineato dagli inquirenti risulta essere decisamente allarmante e ciò che soprattutto colpisce in merito all'accaduto è l'assoluta indefinitezza della portata lesiva dell'evento, avendo in considerazione il gran numero di lavoratori anche solo potenzialmente esposti alle componenti dannose delle navi.

Il problema dell'esposizione dei marittimi alle fibre d'amianto è salito più volte e tristemente alla ribalta, accumulando sotto questo aspetto sia lavoratori del settore privato quanto della stessa marina militare.

La questione si è posta anche nel nostro stesso territorio dove tutt'oggi centi-

naia di lavoratori, i quali, non solo si ritrovano dopo anni di duro lavoro ad affrontare patologie spesso letali ma soprattutto devono attraversare un'odissea senza fine per veder riconosciuto l'indennizzo previsto per legge per coloro quali abbiano contratto malattie asbesto-connesse di origine professionale.

La normativa di riferimento in tal senso è innanzitutto la L. n. 326/2003, che concedeva il riconoscimento dei benefici previdenziali da esposizione ad amianto anche ai marittimi, seguita dalla L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che ha trasferito la competenza delle procedure d'indennizzo dall'INAIL all'IPSEMA, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

Tuttavia, il paradosso normativo che troppo spesso caratterizza il nostro Paese, nel quale proliferano le leggi e latitano le coordinazioni applicative ha condotto ad una paralizzazione delle procedure d'indennizzo a partire dal 2006, cioè proprio quando la legge finanziaria operò la devoluzione delle stesse dall'INAIL all'IPSEMA, con l'intento di snellirle ed accelerarle.

Tale procedura prevede che l'IPSEMA istruisca le domande e certifichi i periodi d'esposizione qualificata all'amianto dei marittimi sulla base dei criteri di cui al D.M. 27 ottobre 2004, fermo restando la competenza dell'INAIL per i dipendenti della Marina militare e per gli addetti

alla navigazione lagunare, lacuale e fluviale e dai pescatori associati e autonomi addetti alla piccola pesca, condotta cioè con natanti fino a 10 tonnellate di stazza lorda.

Insomma una disciplina complessa ed articolata che, se da un lato mette in rilievo una proceduralizzazione per il riconoscimento dell'indennizzo che spesso conduce ad attese limite per i lavoratori, costretti ad attendere a lungo per il rilascio della certificazione necessaria, fermo restando la difficile rintracciabilità e prova del nesso causale nella determinazione della patologia asbesto correlata, dall'altro invece vengono in rilievo sempre più casi in cui si i danni d'amianto conducono a procedimenti penali coinvolgono i vertici aziendali e ne chiedono l'affermazione della propria responsabilità per condotte che espongono i lavoratori alla fibra killer.

Bisognerà dunque aspettare che si attui un vero e proprio raccordo tra l'orientamento delle Procure che stanno dando un forte segnale nei confronti delle imprese che troppo a lungo hanno ignorato gli obblighi di garanzia di sicurezza verso i propri dipendenti e quello degli enti preposti al riconoscimento degli indennizzi nel caso di patologie da amianto, in modo da assicurare una tutela effettiva e soprattutto tempestiva ai lavoratori.

Tiziana V. de Virgilio



BAR SNOOPY

Pasticceria
Gelateria
Buffet
Paninoteca

Via Fragata, 151
tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

Consulenza tecnica preventiva

Tratti peculiari e distintivi

Tra le molteplici e variamente atteggiate modificazioni apportate dal legislatore al codice di rito, la legge n. 80/2005, nota come decreto legge c.d. "competitività", ha introdotto *ex novo* l'art. 696 bis c.p.c. intitolato "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite" (C.T.P.), applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006, ed ha apportato delle modifiche all'art. 696, intitolato: "Accertamento tecnico e ispezione giudiziale" (A.T.P.).

I due istituti presentano una diversità teleologica e funzionale, come si evince dalla rubrica dei due articoli, ma presentano anche caratteri comuni in relazione al procedimento, poiché sono stati sistematicamente collocati dal legislatore nello stesso capo III, titolo IV del libro XI del c.p.c., intitolato "dei procedimenti cautelari" o meglio "dei procedimenti d'istruzione preventiva".

Ai fini di procedere al corretto inquadramento dell'art. 696 bis del c.p.c. nell'ambito del sistema, occorre in primo luogo tratteggiare i rapporti con l'A.T.P..

Quest'ultimo è stato tradizionalmente considerato un mezzo d'istruzione preventiva di natura cautelare, presupponendo i requisiti di ammissibilità necessari e non alternativi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Infatti il legislatore della riforma ha ampliato l'ambito dell'indagine preventiva, dalla semplice verifica dello stato dei luoghi o della condizione delle cose, alla valutazione in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

La legge n. 80/2005, adeguandosi alle pronunce della Corte Costituzionale n. 571/1990 e n. 257/1996, ha consentito che l'Accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possano essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è

proposta.

L'introduzione della C.T.P. nel nostro sistema giuridico presuppone fini conciliativi, infatti, si inserisce a pieno titolo fra gli altri strumenti di conciliazione previsti dal codice, quali gli artt. 198, 199, e 200. Inoltre rappresenta una delle novità più interessanti, configurandosi come un'arma efficace contro il proliferare dei giudizi civili che, oltre ad avere natura deflattiva e non cautelare, è anche un rito alternativo a quello ordinario.

A differenza di quanto previsto dall'art. 696 c.p.c., la C.T.P. prescinde del tutto dai presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, potendo senz'altro essere esperita anche laddove non vi sia affatto un'urgenza di verifica e si iscrive nel novero dei procedimenti sommari d'istruzione preventiva di natura non cautelare. Per di più appresta un ulteriore strumento di difesa,

ex art. 24 Cost., tanto da essere stato concepito come mezzo di risoluzione delle controversie e non già come strumento cautelare di costituzione preventiva di un mezzo di prova.

Per quanto concerne l'ambito di applicabilità dell'art. 696 bis del c.p.c., non è ultroneo esaminare il portato letterale della norma, che esordisce con la previsione dell'espletamento della consulenza tecnica in via preventiva, "anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art 696".

Tale consulenza è finalizzata all'accertamento ed alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito e può essere richiesta anche nel caso di urgenza per accertare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose.

È chiaro il richiamo alle fon-

ti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c., mentre restano escluse le obbligazioni derivanti da *negotiorum gestio*, *soluti retentio* e *arricchimento senza giusta causa*.

Il rimedio potrà trovare applicazione in caso di determinazione di crediti contrattuali, verifica della sussistenza di vizi occulti nell'appalto o nella compravendita, ovvero in caso d'infortuni stradali per la valutazione del *quantum debeatur* dei danni materiali e non, senza sconfinare nella valutazione dell'*an debeatur*, altrimenti il giudice sarà costretto a rigettare la richiesta ove, dalle reciproche ed antitetiche allegazioni delle parti, emerga una chiara controversia sull'*an debeatur* con impossibilità pratica di conciliazione.

Nel caso in cui la contestazione verta sul *quantum* e lo stesso sia di difficile determinazione, il giudice nomina il consulente e fissa l'inizio delle operazioni peritali.

Il consulente tecnico, terzo rispetto alle parti, deve determinare il *quantum debeatur* e, prima di provvedere al deposito della relazione tecnica, *il C.T.U. tenta, ove possibile, la conciliazione*, collaborando con le parti e con eventuali consulenti tecnici di parte per la soluzione bonaria della vertenza. Se la conciliazione produce buon esito, si redige verbale di conciliazione, che costituirà titolo esecutivo e sarà esente da imposta di registro. In caso contrario il consulente, redatta la relazione, deve provvedere a depositarla e ciascuna parte può chiedere, che la relazione sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

La consulenza tecnica preventiva si pone come necessità di deflazionare il contenzioso ed i costi che l'ordinario rito comporta.

Tuttavia se l'esito conciliativo non abbia avuto una buona riuscita, si dovrà procedere con il rito ordinario e le lungaggini che lo stesso comporta.

Annalisa Grumo

www.csddl.it
Centro Studi di diritto dei lavori

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

QUANDO IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI QUANDO IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI

La grande attenzione dell'Unione Europea verso le metodologie alternative di risoluzione delle controversie dette anche *Alternative Dispute Resolution* (A.D.R.) ebbe inizio con le indicazioni date dal Consiglio Europeo in occasione della riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere.

Già da prima, però, la Commissione si era attivata, sfruttando le proprie competenze esistenti nell'ambito della politica comunitaria sulla protezione dei consumatori (titolo XIV del Trattato CE, adesso titolo XV del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1 dicembre 2009).

Siffatta azione della Commissione sfociò nella Raccomandazione del 30 marzo 1998, sui principi applicabili agli organismi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione delle controversie in materia di consumo in cui viene proposta o imposta una soluzione alle parti. L'opera della Commissione segnò un passaggio fondamentale per le altre Istituzioni Comunitarie che abbandonarono l'approccio settoriale (tutela del consumatore) per affrontare il tema con una visione globale, concependo la metodologie A.D.R. anche quale strumento "per semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia".

Tale principio è stato seguito dal legislatore italiano nella pubblicazione

del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 52/2008.

Nel momento in cui lo Stato promuove e rende in alcuni casi necessaria l'attività di mediazione nel campo della lite civile e commerciale dandole effetti giuridici (quali ad esempio il valore di titolo esecutivo dell'accordo) è giusto che lo Stato eserciti un controllo su tale attività. Tale controllo si desume dalla Direttiva che impegna gli Stati membri ad assicurare che "le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo

scritto derivante da una mediazione sia reso esecutivo".

Il legislatore italiano rispetto alla Direttiva Europea ha introdotto una novità importante ovvero l'*obbligatorietà* della mediazione prevista in alcuni settori del diritto intesa come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La previsione è funzionale a perseguire l'interesse generale dell'ordinamento a contenere il più possibile il nuovo carico di contenzioso ciò allo scopo di ridurre i tempi dei processi e di incrementare quindi l'efficacia della giustizia di Stato.

L'introduzione della obbligatorietà risponderebbe quindi all'interesse dello Stato e non del singolo.

Tale interesse dello Stato è però in contrasto con le modifiche poste in essere nel processo del lavoro, dato che il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato considerato un fallimento.

Un lungo articolo 31 della legge n. 183/2010 intitolato "Conciliazione ed arbitrato, parte essenziale del collegato lavoro" ha riscritto gli artt. 410, 411, 412, 412-ter, 412-quater ed ha abrogato gli artt. 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile e gli artt. 65 e 66 del D.lgs. n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego) relativi al tentativo obbligatorio di conciliazione di pubblici dipendenti.

Resta obbligatorio il tentativo di conciliazione nel caso di sussistenza della certificazione del contratto di lavoro (art. 80 D.lgs. n. 276/003) nonché per le controversie tra i soci lavoratori della società cooperativa (art. 5 L. n. 142/2001) e per le controversie in materia agraria (ex art. 46 L. n. 203/1982).

In conclusione gli interventi del legislatore italiano dovrebbero essere accomunati dagli stessi principi generali, cercando di facilitare e agevolare il rapporto "cittadino-giustizii" rendendo l'accesso alla giustizia chiaro e trasparente anche a costo dell'*obbligatorietà* poiché il fine potrebbe giustificare i mezzi.

Claudia Di Bitetto



**Centro Studi diritto
dei lavori**



www.csddl.it

il lavorista

BOLLETTINO del Centro Studi diritto dei lavori

Autovelox e taratura

Una tematica che ancora divide Cassazione e Giudici di Pace

Negli ultimi anni, in tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchiature elettroniche (autovelox), si è sviluppata una problematica che, nel tempo, ha dato vita ad una massiccia elaborazione giurisprudenziale, in particolare di merito, facendo registrare, su più versanti, un netto contrasto interpretativo che, ad oggi, nonostante l'intervento della Corte di Cassazione, appare lungi dall'aver trovato una sua definitiva composizione.

La questione è quella concernente la necessità o meno che siffatte apparecchiature siano sottoposte alla taratura prevista dalla legge 11.08.1991, n. 273, recante "Istituzione del Sistema nazionale di taratura" ed è stata sollevata tempo addietro dalla nota sentenza del Tribunale di Lodi n. 363 del 22.05.2000 che, supportata da accreditata perizia tecnica d'ufficio svolta su una apparecchiatura autovelox (nella specie mod. 104/C2), aveva statuito che "in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo".

Sotto il profilo normativo, va ricordato in proposito che, in base alle norme comunitarie (si veda direttiva 317/86 e 83/189 CEE) UNI

EN 30012, ora integrate nelle UNI EN 10012, tutti gli strumenti di misurazione devono essere sottoposti a taratura, con cui si intende la riferibilità delle misure a campioni nazionali, definita come "proprietà del risultato di una misurazione da riferire a campioni appropriati generalmente nazionali o internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti" (norma UNI 30012 punto 3.22).

La legge n. 273/1991, poi, individua specifici "istituti metrologici primari" che, insieme ai "centri di taratura", costituiscono il "sistema nazionale di taratura", il quale "ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni" (art. 1, co. 1).

Detti istituti metrologici primari, che sono compiutamente individuati dalla stessa legge (art. 2, co. 2), "effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura" (art. 2, co. 1).

La taratura delle apparecchiature è dunque demandata esclusivamente ad appositi centri SIT, i quali,

ricependo le direttive CEE, devono provvedere ad eseguire tutti i controlli richiesti al fine dell'emissione del "certificato di taratura"; detta funzione, così come ribadito anche dalla giurisprudenza "non può essere effettuata nè dalla ditta produttrice, nè dalla ditta distributrice degli autovelox". Ebbene, il Tribunale di Lodi, sulla scorta di opportuni studi scientifici, aveva evidenziato come la "conferma metrologica" (intesa come "l'insieme delle operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio sia in uno stato di conformità ai requisiti per l'utilizzazione prevista", secondo la norma UNI 30012, par. 3.1 e 4.3) dovesse "essere ripetuta periodicamente come parte essenziale della manutenzione periodica, per evitare che eventuali variazioni delle regolazioni strumentali, intervenute per esempio a causa di urti, o in conseguenza di variazioni della temperatura ambiente, o per deterioramento dei materiali, o ancora per altre cause, portassero ad errori non segnalati né segnalabili dalle indicazioni dello strumento durante le misurazioni". Si è giunti, quindi, a concludere che "nessuna tolleranza forfettaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) possa sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste"; ed ancora che "non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali".

Nell'ambito della giurisprudenza di merito si è così affermato un orientamento secondo il quale, in



manca di periodica taratura del dispositivo utilizzato, la misurazione della velocità con esso effettuata deve considerarsi inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento della violazione di cui all'art. 142 C.d.S.; conseguentemente, "il verbale di contestazione della violazione del limite di velocità va annullato per violazione di legge e carenza di prova in ordine alla responsabilità del conducente il veicolo" (ex multis, vd. G.d.P. di Messina n. 2071/07; G.d.P. di Galatina 20/09/2008; G.d.P. di Palmi n. 1049/07; G.d.P. di Avellino n. 1624/06).

In proposito, si è sottolineato che l'esigenza di garantire al cittadino il diritto alla difesa e la trasparenza nell'attività di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, impone che gli apparecchi utilizzati per il rilevamento elettronico della velocità siano sottoposti a periodica taratura.

Anche se la normativa al riguardo non prevede espressamente tale specifico obbligo esso è, al contrario, desumibile dall'art. 345 del Regolamento di attuazione al Codice della strada il quale sancisce che le apparecchiature di rilevamento elettronico "devono essere costruite in modo da raggiungere lo scopo di verificare la velocità dei veicoli in modo chiaro ed accertabile" (G.d.P. di Recco 07/06/2006).

continua alla pagina seguente

petpaolo@tiscalinet.it



porte • finestre legno e legno/alluminio

P. & P. di Paolo Petrafesa
Via Amsterdam, 12
70052 Bisceglie [Ba] Italy
Tel. e Fax 080.3993050

Part. I.V.A.: 05283940723
Cod. Fisc.: PTR PLA 64T23 A669D

continua da pagina 6

Autovelox e taratura

Anche il Giudice di Pace di Bari, nei suoi numerosissimi pronunciamenti, ha rilevato che *“se è pur vero che la normativa nazionale ed europea non consentono di far ritenere obbligatoria la taratura periodica dello strumento misuratore della velocità utilizzato con la presenza degli agenti accertatori, è anche vero che perché possano considerarsi utili e concludenti fonti di prova i risultati di strumenti tarati solo dalla casa costruttrice al momento della loro realizzazione ed immissione sul mercato, è necessaria una verifica periodica della loro funzionalità e attendibilità, opportunamente certificata e documentata da enti a tanto autorizzati, perché possa così eliminarsi qualsiasi dubbio in ordine alla certezza della misurazione”* (G.d.P. di Bari n. 1650/2009).

Più specificamente, il giudice di pace barese ha statuito che *“la grave lacuna contenuta nel verbale, consistente nel non indicare né l'autorità o il centro specializzato autorizzati alla taratura, né la relativa data di taratura della apparecchiatura attraverso cui è stata rilevata la presunta violazione, riguarda un requisito essenziale concernente tutte le infrazioni accertate a mezzo dei mezzi elettronici, e rende incerto e non oggettivamente valutabile il dato fotografico, con conseguente inattendibilità e infondatezza della violazione medesima, per cui il verbale di accertamento*

stesso va annullato” (G.d.P. di Bari n. 8875/2007).

Siffatto orientamento dei giudici merito non ha, tuttavia, mai trovato il favore della Corte di Cassazione, la quale ha sempre ritenuto non applicabile alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità la L. n. 273/1991, prevedendo quest'ultima - a dire della Corte - un sistema di controlli che *“attiene alla materia c.d. metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie”* (cfr. Cass. n. 23978/2007, recentemente confermata da Cass. n. 9846/2010).

Contestualmente la Suprema Corte ha affermato che *“non deve essere fornita dalla amministrazione alcuna prova della esecuzione dell'operazione di taratura”* e che *“in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico”* (Cass. n. 7900/2011) o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, *“senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente presuntivo o congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicare l'efficacia”* (Cass. n. 26325/2007).

Ciò nonostante, è interes-

sante e doveroso constatare come, accanto alla rigida ed irremovibile posizione assunta dai giudici di legittimità, resista ancor oggi un indirizzo interpretativo che vede una parte piuttosto consistente della giurisprudenza di merito argomentare in senso diametralmente opposto, sostenendo con decisione il carattere imprescindibile dell'operazione di taratura delle apparecchiature in questione ed aggiungendo che siffatta verifica periodica, secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.M. 29.10.97 - relativo all'approvazione dei prototipi degli strumenti per l'accertamento della osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego - deve essere effettuata *“con cadenza al massimo annuale”* (G.d.P. di Bari n. 403/2010; G.d.P. di Tagliacozzo 16/01/2010).

Ma vi è di più.

Viene altresì puntualizzato che, posto che sia l'omologazione che la effettuata taratura devono essere provate dalla P.A. *“non può assurgere a rango di prova la semplice dichiarazione - prodotta in giudizio - relativa all'esistenza dell'omologazione, richiedendo la legge espressamente il certificato di omologazione, così come analogo certificato deve essere depositato da parte della P.A. in relazione all'effettuazione periodica del-*



la taratura, operazione, quest'ultima che deve essere eseguita almeno con scadenza annuale” (G.d.P. di Stilo n. 1049/2009).

Anche il Giudice di Pace di Molfetta, evidentemente non persuaso dalle argomentazioni della S.C., si è di recente pronunciato in termini antitetici, ribadendo che *“è vero che le apparecchiature elettroniche devono essere munite di una nuova omologazione (secondo le modifiche apportate dal D.L. 151/2003) per poter escludere la presenza dell'operatore di polizia, ma ciò non può essere sufficiente a garantire il corretto accertamento della violazione, talchè solo con la taratura è possibile assicurare uno standard accettabile di garanzia per il cittadino”* (G.d.P. di Molfetta n. 644/2010; in senso conf. G.d.P. di Molfetta n. 439/2011).

In conclusione, ad oggi, per gli operatori del diritto - ma, a questo punto, anche per gli automobilisti - la questione resta aperta e ancora tutta da definire.

Antonio De Simone



**IMPRESA DI MOVIMENTO TERRA
E LAVORI EDILI**



Nunzio Di Bisceglie



Via degli Ortolani, 6 - 70052 BISCEGLIE
cell. 338/7618904

LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA

Necessaria la forma scritta per la rinuncia
in presenza di beni immobili

Il legittimario che ha ricevuto per testamento un legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili, se intende conseguire la legittima deve rinunciare al legato in forma scritta.

Così ha statuito la Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 marzo 2011 n. 7098 risolvendo un contrasto di giurisprudenza esistente sul punto.

In particolare, secondo una prima tesi, la rinuncia al legato equivale ad una *omissio adquirendi* che impedisce il configurarsi dell'acquisto in capo al legittimario-legatario, ragion per cui la forma della rinuncia è da ritenere libera, anche qualora il legato in sostituzione di legittima avesse ad oggetto beni immobili (in dottrina Trabucchi e Patti).

Al contrario, diverso orientamento sostiene che laddove il legato abbia ad oggetto beni immobili, l'eventuale rinuncia sarebbe qualificabile come abdicativa di un diritto già presente nella sfera giuridica del legittimario-legatario, conseguito *ipso iure* dal medesimo all'apertura della successione, ragion per cui essa deve avere forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 n. 5 c.c. e dev'essere trascritta nel rispetto dell'art. 2643 n. 5 c.c. (Azzariti e Stolfi).

I giudici di legittimità hanno risolto tale contrasto giurisprudenziale e dottrinale affermando che il legatario in sostituzione di legittima deve essere considerato pur sempre un legatario che, per legge, acquista i beni al momento dell'apertura della successione senza bisogno di accettazione e non come un semplice chiamato all'eredità ex art. 460 del codice civile. Ne consegue che, in caso di richiesta della legittima e trattandosi di beni immobili, è necessaria la sua rinuncia al legato in forma scritta.

Le persone a favore delle quali la legge, ai sensi dell'art. 536 c.c., riserva il beneficio derivante dal legato in sostituzione di legittima sono il coniuge, i figli legittimi (ai quali sono equiparati i legittimati e gli adottivi), i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Il diritto di scelta che la normativa codicistica riserva al beneficiario di tale legato gli assicura un diritto alternativo tra l'accettare il legato rinunciando nel contempo alla legittima, da un lato e il rinunciare al legato promuovendo l'azione di riduzione, così acquisendo, nel caso di esito positivo, la qualità di erede, dall'altro. Si tratta di una "valutazione di convenienza" che il legittimario deve compiere alla luce di interessi economici e morali strettamente connessi al proprio *status*.

L'art. 551 del codice civile, in relazione al legato in sostituzione di legittima, statuisce che: "Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede (588). Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile.

Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile".

La finalità di tale istituto si riscontra nella possibilità per il testatore di escludere un legittimario ex art. 536 dalla comunione ereditaria, attribuendo a quest'ultimo determinati beni.

Esso risponde all'esigenza di rispettare il *favor testamenti*, nel desiderio di concretizzare interessi soggettivi ed oggettivi del testatore, il quale si ritrova a disporre delle proprie sostanze cercando di garantire la soddisfazione, in particolare, dei propri legittimari.

Sergio Di Bitetto

Mogli e amanti

DIVERSI DIRITTI ... STESSA TUTELA

Il codice penale nel Capo IV del titolo XI si occupa dei delitti contro l'assistenza morale e familiare scomponendosi in cinque sottofattispecie di reato, ovvero: a) la violazione degli obblighi di assistenza familiare; b) l'abuso dei mezzi di correzione e disciplina; c) i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli; d) la sottrazione consensuale di minore; e) la sottrazione di persone incapaci.

Particolare rilevanza ha l'art. 572 c.p. che recentemente è stato oggetto di studio da parte della Suprema Corte.

Tale articolo stabilisce che "chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o da lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte la reclusione da dodici a venti anni".

Gli Ermellini con la sentenza n. 7929 del 10 febbraio 2011 hanno esteso il concetto di "famiglia" anche all'amante prevenendo la custodia cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia per chi picchia la compagna.

Tale estensione del reato di maltrattamenti in famiglia è stata possibile poiché vi è come presupposto la stabilità di alcuni rapporti extraconiugali.

La sezione VI della Corte di Cassazione ha confermato la custodia in carcere, applicata dal Tribunale di Messina, nei confronti di un uomo che aveva malmenato la sua amante procurandogli volontariamente delle lesioni.

L'uomo, nella sua difesa, diceva che non vi erano i presupposti per i maltrattamenti in famiglia poiché conviveva con la moglie e i figli nell'abitazione coniugale e la sua relazione non sarebbe mai sfociata in "uno stabile rapporto di comunità familiare", tale da determinare quei reciproci rapporti e obblighi di solidarietà e assistenza che sono elementi costitutivi del delitto contestato. Di parere contrario è stata la Suprema Corte secondo la quale il carattere di stabilità del rapporto extraconiugale è rilevante nell'attribuzione del reato.

L'art. 572 c.p., infatti, prende in considerazione solo parzialmente i rapporti di famiglia, comprendendo molti rapporti che non hanno a che vedere con la famiglia.

Superando la dottrina del periodo fascista che individuava come bene giuridico di tale articolo la famiglia in senso stretto, la dottrina più recente fa riferimento alla salvaguardia di quel legame giuridico che intercorre fra persone appartenenti alla medesima famiglia o ad altro vincolo simile a quello familiare (esempio la relazione extraconiugale) in quanto basato su un necessario affidamento di un soggetto verso un altro, con conseguente tutela dell'integrità fisica e morale e del decoro del soggetto passivo.

Ne consegue che il reato di maltrattamenti in famiglia sarà configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesta che tale convivenza abbia una certa durata, quanto piuttosto che sia stata creata in una prospettiva di stabilità. In conclusione il concetto di famiglia previsto dall'art. 572 c.p. è molto più ampio rispetto alla "famiglia civilistica" e alla "famiglia tradizionale".

Claudia Di Bitetto

DIRITTO AL REDDITO

“L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro” recita il bistrattato articolo 1 della nostra sacra Costituzione.

Sacra ma non rispettata. Inutile fare “le pulci, pelo e contropelo” al dilagare del precariato e alla crisi economica che attanaglierà gli Stati ancora per un bel po' di tempo.

Ciò che serve quotidianamente a tutti è la possibilità di provvedere al proprio mantenimento e la conservazione della propria dignità. L'abolizione della mancata possibilità di una vita serena viola l'articolo 3 della Costituzione che dovrebbe diffondere l'uguaglianza dei cittadini e la pari dignità. Se in questo periodo che tanto si parla di anniversario dell'Unità d'Italia e si decanta la nostra Carta Costituzionale ci si accorgesse che le belle parole non servono ormai neanche più alle formiche, allora tutto potrebbe assumere un'altra veste.

L'articolo 1 Cost. è dunque obsoleto perché il lavoro ... non c'è!

In questo concetto di inesistenza è compresa anche quella tipologia di lavoro che dovrebbe aderire ai percorsi universitari di ciascuno e che appare del tutto inesistente. Soprattutto nel nostro meridione dove ci si continua a mascherare e ad arrangiarsi nella più totale penuria di lavoro e nell'affidarsi ad altri per la propria sopravvivenza nell'attesa di qualcosa che non arriverà mai.

Il puro concetto di lavoro che dovrebbe rendere l'essere umano dignitoso non esiste più anche perché si è costretti a svolgere i lavori più disparati per poter guadagnare ai fini della sopravvivenza.

Questi mutamenti obbligatori e poco soddisfacenti dal punto di vista economico producono una totale alienazione dell'uomo. Sino ad arrivare al punto che si preferisce vivere alla giornata o meglio per azioni finalizzate a se stesse.

Non può essere affatto dignitoso pensare che ci si deve affidare alla famiglia per risolvere i propri problemi *sine die*.

Ogni essere vivente e soprattutto chi risiede in Italia da un

lungo numero di anni dovrebbe poter sopravvivere e avere diritto ad un alloggio.

Le indennità di disoccupazione alquanto temporanee non giovano a nessuno. Gioverebbe invece sostenere che l'art. 1 della nostra Costituzione non è più attuale.

La scelta poi di lavorare deve essere libera, vale a dire uno Stato non può imporre ad un cittadino di lavorare nella coscienza che non esiste un normale mercato del lavoro, ma deve soprattutto ed obbligatoriamente permettere ai propri membri di poter sopravvivere altrimenti sparirebbe il concetto stesso di Stato.

Ovviamente ognuno poi ha la possibilità di migliorare se stesso e la vita della comunità con l'apporto del contributo lavorativo ma tale attività deve essere confacente alle aspettative e possibilità di guadagno che si possono ottenere. Tutto nella più totale libertà. Non è infatti scandaloso pensare che, a causa delle anomalie del mercato del lavoro, un individuo potrebbe ritenere più utile e costruttivo poter dedicare il proprio tempo alla famiglia o ad altri interessi, visto che tanto si parla di scomparsa di valori, piuttosto che a lavoretti precari o a nero che non ele-

vano nessuno o tanto meno fanno salire l'asticella della propria dignità.

L'articolo 3 della Costituzione, con queste correzioni legislative, potrebbe acquisire quindi nuovo smalto anche perché altrimenti bisognerebbe allineare altre norme del codice civile.

Ad esempio l'art. 156 c.c. che prevede che il coniuge titolare di reddito deve garantire lo stesso tenore di vita in caso di divorzio stona rispetto al tenore di vita che invece ha una persona che desidera uscire dalla propria famiglia di origine al termine degli studi per diventare un individuo autonomo e non gli viene garantito nulla.

La famiglia non può garantire nulla al di fuori del proprio alveo e quindi dev'essere lo Stato a riorganizzarsi a dovere per assicurare un minimo di stabilità e dignità all'individuo.


È quindi evidente che l'eccessiva difesa della famiglia rispetto all'individuo non paga affatto, poiché impedisce di considerare a pieno l'individuo in quanto tale e non spettatore di diritti che non potranno mai competergli e che dovrà elemosinare *sine die* in base al principio di solidarietà.

Utile è ricordare in tale sede la sentenza della Corte di Cassazione del mese di agosto 2010, con la quale è stato affermato il diritto al reddito di cittadinanza a tutti gli aventi diritto secondo i requisiti previsti dalla L. R. n. 2/2004 della Campania, anche in carenza di risorse finanziarie da parte della stessa regione.

Un tentativo fallito quello della Regione Campania perché privo di una sostanziale politica generale e nazionale di supporto sia dal punto di vista logistico che finanziario.


L'inizio però di un percorso che potrebbe contribuire a migliorare le sorti di tutti coloro che, giunti alla maturità o terminati gli studi universitari, potrebbero avere la possibilità di scegliere con serenità e serietà il proprio percorso di vita, con delle risorse minime che però esulerebbero dal concetto stesso di “paghetta” e misera dipendenza psichica dalla famiglia di origine.

Gabriella Marcandrea



Storia

Quando nel 1579 il Vescovo di Bisceglie spedì la manna in dono al Cardinale di Milano



Nel riquadro l'incipit della lettera del Vescovo Soriani al Cardinale Borromeo

Dal patrimonio archivistico custodito presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano è venuta alla luce una lettera dalla quale traspare l'amicizia tra Mons. Giovanni Battista Soriani, che fu vescovo di Bisceglie dal 1576 al 1583, ed il cardinale di Milano, Carlo Borromeo.

La lettera di Soriani partì il 7 agosto 1579 da Castrovillari, dov'egli evidentemente si recò, interrompendo la visita pastorale in corso a Bisceglie, per recuperare un prodotto speciale da inviare in dono al suo amico porporato "in segno di devota ed affezionata servitù".

Infatti in allegato all'epistola furono inviate "due scatole di manna di foglia, della più perfetta che in quest'anno sia caduta e colta in queste parti alle quali Dio ha fatto questa grazia particolare".

Perché questo dono? Cos'era ed a cosa serviva quella "manna"? Nella seconda metà del '500 Leandro Alberti indica come area di produzione della "manna" la valle calabrese del Crati. Mentre al 1570 - come attesta Orazio Cancila in "Baroni e popolo nella Sicilia del grano" - risale il più antico documento che si conosca in cui si tratta di "manna siciliana".

Nel '600, dalle informazioni tramandate da Paolo Boccone, sappiamo che in Italia si produceva "manna" non solo in Calabria (ritenuta la migliore), ma anche

in Puglia, Sicilia, Molise, Lazio e Toscana. Questione molto travagliata fu quella di riuscire a stabilire se: la manna fosse un prodotto del cielo o della terra? Di origine aerea o arborea? Cioè, se in definitiva, si trattasse di un dono divino conformemente alla Bibbia e ai classici, oppure di un semplice prodotto di madre natura.



Nel riquadro il Cardinale Carlo Borromeo

Due secoli dopo Giovanni Battista Capello spiegò nel "Trattato delle droghe" del suo "Lessico farmaceutico-chimico contenente li rimedj più usati d'oggi" (1754), che "la manna è un sugo gommoso, dolcissimo, che stilla dall'Orno e dal Frassino, cui vengano fatte delle ferite nè giorni più caldi dell'anno, e chiamasi da paesani della Calabria manna forzata". Capello poi ne illustrò anche

la tecnica per prelevarla. "Verso la meta di luglio nettano i contadini assai sollecitamente il terreno appiè degli Ornelli, e lo spargono di soglie d'albero e poco avanti il tramontar del sole

intaccano con un coltello, o con la scure la cortecchia, tutta passandola, facendo il taglio a spina di pesce. In alcun paese feriscono l'albero con un coltello a tre ordini a guisa di sega; cosicché in un sol colpo apronsi tre ferite, un dito una distante dall'altra ... nel dì seguente inanzi il levar del sole raccogliasi la manna che spillò dalle ferite, gelatavi d'intorno, o dislesa sopra il tronco, oppure scorsa sino sopra le soglie a piedi dell'albero, in grosse canella ...". Le virtù terapeutiche del decotto di "manna" erano diverse, in particolare come blando lassativo, adatto alle persone molto anziane debilitate e convalescenti, ma anche come regolatore e rinfrescante intestinale, che purifica l'apparato digerente da tossine e appesantimenti dovuti alla cattiva alimentazione.

Dal quel dono del Vescovo Soriani al Cardinale Borromeo emerge una curiosità proprio dal profilo biografico del ministro della città meneghina. Infatti Borromeo (1538-1584) fu canonizzato nel 1610 da papa Paolo V e come santo (festeggiato il 4 novembre) è considerato protettore dei frutteti di mele e si invoca contro le ulcere, i disordini intestinali, le malattie dello stomaco.

Durante la peste del 1576 egli assistette personalmente i malati. A chi, dunque, era destinato quel carico di "manna di foglie" regalato con tanta devozione dal vescovo di Bisceglie?

Luca De Ceglia

continua dalla prima pagina

Quali liberalizzazioni?

Dopo l'approvazione del decreto "Monti" si continua a parlare di liberalizzazioni di tutte le professioni, ma come al solito si interviene sulle attività dei commercianti e sulla professione forense priva di difese

E' vero che la figura del moderno avvocato è diversa da quella di qualche decennio fa, ma liberalizzare fin troppo questa professione significa mettere in discussione anche i risultati della giustizia che, secondo il dettato costituzionale, non dipende soltanto dall'organo giudicante ma soprattutto dalla difesa.

I grandi giuristi insegnavano che pur di salvare un innocente era preferibile lasciare in libertà altri colpevoli; oggi i risultati rinnegano tale principio ed il garantismo appare essere utilizzato soltanto in alcuni specifici casi, mentre si penalizzano tutti gli altri.

Personalmente non ravviso l'opportunità di una qualsiasi accelerazione in tema di liberalizzazione della nostra professione senza adeguati confronti e consultazioni e non già perché non debbano superarsi una serie di logiche obsolete come, ad esempio, la struttura dei nostri Ordini, ma perché l'avvocatura è parte essenziale ed integrante della grande macchina della Giustizia e, per tale ragione, non può essere relegata ad una semplice attività industriale, telematica e di routine, scevra da regole chiare e puntuali.

Se poi il Premier ed il suo Governo tecnico sono convinti che per superare la crisi economica ed evitare la recessione sia sufficiente realizzare un

progetto chiamato "cresci Italia" - volto a liberalizzare disinvoltamente la professione forense, ad abrogare l'art. 18 L. 300/1970 ed a combattere l'evasione fiscale semplicemente imponendo a tutti gli italiani di accendere conti correnti bancari ed a far controllare gli scontrini fiscali fuori dai negozietti di paese - vuol dire che, dopotutto, la crisi economica tanto enfatizzata non sia poi davvero così grave!

Purtroppo credo che il pessimista prof. Monti, non possa essere in grado né di evitare che i partiti continuino a ricevere graziosamente ogni anno dallo Stato circa 300 milioni di euro, in spregio a quanto stabilito dal referendum abrogativo, né di ridurre i ricchi e lautissimi compensi dei parlamentari, portaborse e dipendenti di quegli ambienti, né di porre fine agli infiniti sprechi "di palazzo".

Se questi sono i risultati, non necessitava un Governo "tecnico": ne bastava uno "qualunque" per portare il carburante a 2,00 euro al litro!



Auguri alla famiglia dell'Avv. Antonio de Simone nostro collaboratore per la nascita di Elvira dalla Redazione de la bilancia

continua dalla prima pagina

La CRESCITA e l'ARABA FENICE

Dopo l'Epifania ... tutti i contratti andranno via

Solo partendo da questa premessa potrà finalmente parlarsi di nuovi modelli contrattuali, sapendo dove applicarli e come gestirli, avendo specifico occhio ai settori nei quali può crearsi nuova occupazione.

Gli esempi potrebbero essere tanti, per essere concreti.

Investire in ricerca, da quella teorica a quella applicata vuol dire creare nuova occupazione.

Pensare a nuovi modelli produttivi in settori erroneamente ritenuti arcaici, dall'agricoltura alla pesca, specialmente nel Mezzogiorno, può voler dire creare nuova occupazione selettiva. Allora sì, potrà parlarsi di modelli contrattuali nuovi che inducono a lavorare, anzi addirittura ... a dimostrare la voglia di lavorare, superando l'attuale scoramento.

È questo l'augurio che ci facciamo e facciamo a tutti per quest'anno cercando di dimostrare che, come scrivono gli economisti più attenti la "crisi", non solo etimologicamente, non è sempre di segno negativo ma può, se ben guidata, avere una valenza positiva, quella di una "crescita" che non rimanga la famosa Araba Fenice, di cui "che ci sia ognun lo dice, dove sia nessun lo sa".

Scrivi a:

la bilancia

labilancia.giornale@libero.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico



Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno VI n. 3 Nuova serie
27 dicembre 2011

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito

Hanno collaborato:

Antonio De Simone, Tiziana V. de Virgilio, Claudia Di Bitetto, Sergio Di Bitetto, Annalisa Grumo, Gabriella Marcandrea

Con il patrocinio dell'

ORDINE AVVOCATI TRANI

e la collaborazione della

ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: labilancia.giornale@libero.it

stampato da

L'editrice s.r.l. - Foggia

Associazione Culturale **la bilancia**

Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani

il 09/10/2006 n. 14/06

www.csddl.it

Centro Studi **diritto** 
dei **lavori**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Facoltà di Giurisprudenza
e Facoltà di Medicina e Chirurgia
Anno Accademico 2011/2012

Master di II livello in

PREVENZIONE E GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL MOBBING

Direttore:
Prof. Tommaso Germano

REQUISITI DI AMMISSIONE E SELEZIONE

Sono ammessi i laureati sia del nuovo che del vecchio ordinamento.
Il numero massimo degli iscritti è 30.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari, va presentata entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2011.

PER INFORMAZIONI CONSULTARE I SITI

[http://www.area-formazionepostlaurea.uniba.it\(post-laurea\)master_ecorsidiperfezionament_o/3paginabandi0506.master2.htm](http://www.area-formazionepostlaurea.uniba.it(post-laurea)master_ecorsidiperfezionament_o/3paginabandi0506.master2.htm)

www.csddl.it

o rivolgersi all'Ufficio Master e Corsi di Perfezionamento Via Garruba - Bari
o Segreteria Master Corso Italia 23 - Bari, V piano

LE LEZIONI SI TERRANNO NELL'AULA VI (II piano)
DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - BARI

Materie d'insegnamento

Diritto del Lavoro, Diritto della Previdenza Sociale, Diritto Processuale del Lavoro, Diritto Penale, Organizzazione degli Enti Previdenziali di Controllo, Contenzioso del Lavoro, Pari Opportunità nel Diritto del Lavoro, Aspetti Sociologici, Aspetti Statistici ed Economici, Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Patologie Psicosomatiche stress-correlate, Patologia Psicosomatica stress-correlata di interesse Sessuologico, Patologia Psicosomatica stress-correlata di interesse Neuropsichiatrico, Aspetti Etici e Deontologici, Aspetti Etologici Comparati.

OBIETTIVI

- formare una figura professionale esperta nel riconoscimento di condizioni stressanti e/o patologie psicosomatiche potenzialmente riconducibili a situazioni di mobbing
- fornire la conoscenza di metodi e strumenti per il monitoraggio di situazioni "facilitanti" l'insorgenza del fenomeno
- fornire la base per una prima attività di valutazione delle condizioni di disagio/patologia psichica o somatica, con eventuale avvio dell'utenza presso Centri Specialistici
- individuare metodi e strumenti atti a ridurre i costi sociali ed aziendali legati al fenomeno
- promuovere la prevenzione delle patologie mobbing-correlate e la riduzione della domanda di cura e della richiesta di risarcimento
- analizzare il peso del mobbing e del "doppio mobbing" nella coppia e nella vita di relazione
- analizzare tutti gli aspetti medico-legali e giurislavoristici del fenomeno
- analizzare le implicazioni penali del mobbing e della "sindrome da falso mobbing"
- individuare gli strumenti di assessment più efficaci ai fini della certificazione medicolegale e dell'accertamento peritale
- valutare le differenti condizioni di risarcibilità del danno da mobbing
- addestrare i partecipanti alla ricerca, individuazione e valutazione di fonti scientifiche che supportino differenti strategie e tecniche di intervento

Centro Studi diritto
del lavoro

www.csddl.it